

NEWS

Italia oggi 31-01-06

Progetto nazionale di innovazione

Il D. Lgs. 226/2005 fissava la data del decollo dei rinnovati licei e istituti di formazione al 2007/08 e vietava espressamente le sperimentazioni (art. 27, comma 4).

Invece con Decreto Ministeriale la ministra reinserisce le sperimentazioni chiamandole però "progetto nazionale di innovazione", contro il parere e gli accordi presi precedentemente con insegnanti, sindacati, conferenza delle regioni: da settembre 2006 le scuole che vorranno, potranno realizzare il "progetto innovativo", deciso dal collegio, secondo le risorse disponibili (perché di aggiuntive non ne sono previste), e potranno attivare piani di studio personalizzati per gli alunni. Le scuole interessate, in particolare quelle con più indirizzi, e gli istituti professionali potranno creare centri polivalenti detti "campus".

TIPO DI PROGETTO: si tratta di un "progetto, in ambito nazionale, concernente l'introduzione di innovazioni riguardanti gli ordinamenti liceali e l'articolazione dei relativi percorsi di studio, come previsti dal decreto Lgs. n. 226/2005". Da notare che il DM parla di "innovazioni", non di sperimentazione, e che esse possono essere anche parziali.

DESTINATARI: gli allievi delle prime classi delle attuali scuole secondarie superiori e quelli delle prime classi dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione.

CONTENUTO: le innovazioni "si caratterizzano come laboratori di ricerca, di approfondimento e di analisi sugli aspetti connessi ai profili ordinamentali delle otto tipologie liceali" previste dal citato decreto, compresi i percorsi di "campus" (vedi sotto).

CONDIZIONI DI FATTIBILITA': sono necessari il consenso dei genitori, la delibera di adesione al progetto da parte del Collegio dei docenti, l'autorizzazione del Direttore Generale dell'ufficio scolastico regionale, l'inserimento del progetto nel Piano dell'Offerta Formativa della scuola. Le innovazioni possono essere anche parziali o limitate a "singoli profili ordinamentali". Gli istituti devono operare "nell'ambito delle risorse professionali, strumentali e finanziarie a disposizione", comprese le risorse acquisibili in ambito regionale e i finanziamenti mirati a livello nazionale, previsti in bilancio.

CAMPUS: "le istituzioni scolastiche impegnate nel progetto innovativo, in particolare quelle con

percorsi liceali articolati in indirizzi, gli istituti professionali e le strutture accreditate dalle Regioni, ove sono attivati i citati percorsi di istruzione e formazione professionale, possono raccordarsi tra loro sul piano logistico ed organizzativo, costituendo insieme un centro polivalente denominato "campus" o "polo formativo". Come si vede, sono esclusi i licei generalisti (classico, scientifico, linguistico, delle scienze umane e musicale-coreutico).

SUPPORTO: il progetto innovativo "e' sostenuto e assistito da strutture di supporto, consulenza e monitoraggio di livello locale e nazionale".

I nuovi licei

Pronto anche il decreto sulla confluenza (D.M. 28/12/2005: confluenza) come previsto dall'art. 27 del D. Lgs. 226/2005: quasi identici i licei classico e scientifico, nei quali confluiranno senza modifiche i percorsi dell'attuale ordinamento.

Nel liceo linguistico confluiranno tutti gli attuali percorsi a indirizzo linguistico;

liceo delle scienze umane per l'istituto magistrale (pedagogico, socio-psico-pedagogico, scienze sociali, scienze della formazione e dell'educazione..);

liceo tecnologico (in cui confluiranno i corsi che prima erano nel tecnico-commerciale, nel tecnico per le attività sociali e da quello per il turismo)

liceo economico ad indirizzo aziendale (in cui convergeranno i vecchi corsi di programmatore, perito aziendale e corrispondente in lingue estere) che raccolgono insieme tutti gli attuali corsi di istruzione tecnica (39). Tra i settori facoltativi compaiono il turismo, l'agro-alimentare e dei servizi.

I restanti 32 corsi degli istituti tecnici (attualmente distribuiti tra istituti tecnico-industriali, nautici, aeronautici, per geometri e agrari) confluiranno nel nuovo liceo tecnologico articolato in 8 indirizzi.

Infine dai 3 indirizzi del nuovo liceo artistico(arti figurative; architettura, design e ambiente; audiovisivo,multimedia, scenografia) verranno assorbite le 2 sezioni dell'attuale liceo, quelle dell'accademia e dell'istituto d'arte.

Coloro che intendono proseguire *all'accademia delle belle arti*, potranno frequentare l'indirizzo "arti figurative", mentre coloro che intendono iscriversi ad *architettura* potranno scegliere l'indirizzo "architettura , design e ambiente".

Scuola regionale al via

Decreto attuativo della L. 53/2003, del 28 gennaio 2006, definisce la **quota oraria** annuale del monte ore a disposizione delle scuole.

Un unico art. e 7 commi, ripartisce una **quota, pari all'80%**, alle singole *attività e discipline obbligatorie* per tutti gli studenti, "riservata alla realizzazione del nucleo fondamentale dei piani di studio", e una **quota oraria, pari al 20%**, riservata alle *singole istituzioni*, le quali nel decidere la destinazione della propria quota dovranno tener conto delle *indicazioni di indirizzo* fornite dalle regioni in coerenza con il "profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo di istruzione e formazione per il sistema dei licei" (all. B, D.L. 226/2005) e con le "*indicazioni nazionali* per i piani di studio personalizzati dei percorsi liceali" (all. C-C8 dello stesso decreto).

Il decreto tuttavia *non chiarisce per niente la natura dei rapporti tra le regioni e le singole scuole*. Il pacchetto orario potrà essere utilizzato anche solo parzialmente dalle scuole, "per confermare il piano ordinamentale degli studi; per realizzare compensazioni tra le attività e le discipline nel piano di studio; per introdurre nuove discipline, avvalendosi per l'insegnamento di esse dei docenti in servizio negli istituti, nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'istituto medesimo e secondo le norme dettate dai vigenti contratti collettivi di lavoro" (art.1, comma 4 del decreto).

Il decreto pur completando la legge 53 e costituendo premessa fondamentale per l'anticipo, non sembra modificare troppo l'assetto orario e disciplinare, anzi il 20% rischia di essere assorbito dal curriculum ordinario laddove si dice che serve a "confermare i piani di studio ordinamentali" ammettendo implicitamente l'inadeguatezza degli OSA.

Licei e università

D.M. 28/12/2005: confluenza dei percorsi di istruzione secondaria di 2° dell'ordinamento previdente nei percorsi liceali del 2 ciclo del sistema formativo di istruzione e formazione (art. 27 del D. Lgs. 226/2005, Capo V, comma 1, lettera a) che ridisegna la **mappa dei licei** che andranno in vigore dal 2007-08.

Si tratta di soli 3 art., in cui:

-si stabiliscono le confluenze dalle quali tuttavia restano esclusi i professionali,

-si delineano le tabelle di **corrispondenza dei titoli di studio in uscita** dai singoli percorsi di istruzione secondaria (capo V, art 27, del D.L. 226/05, comma 1 , lettera b), interessanti per capire con quali titoli si accederà all'università.

Nessun cambiamento per i licei classico e scientifico, nei quali confluiranno le sperimentazioni in vigore e di cui si conferma la corrispondenza dei titoli.

Cambiamenti nel percorso linguistico che diventa vero liceo e mantiene la denominazione del titolo (diploma linguistico).

Liceo delle scienze umane al posto del magistrale, in cui confluiranno gli indirizzi socio-pedagogico, delle sc. Umane, dell'educazione e della formazione; il diploma di liceo delle scienze umane sostituirà quello di scuola superiore.

Il liceo economico si articolerà in economico-istituzionale ed economico-aziendale e raccoglierà i corsi di studio degli istituti tecnico-commerciale, per le attività sociali e per il turismo e i vecchi corsi di programmatore, perito aziendale e corrispondente in lingue estere i cui titoli saranno unificati all'interno del nuovo diploma di liceo economico.

I restanti 32 corsi(vedi sopra...) (Italia oggi gennaio 2006)

Italia oggi 14-02-06

Privacy

Dati personali protetti e inseribili nel portfolio: indicazioni del garante F. Pizzetti sulla cartella delle competenze individuali, comunicato del 30 gennaio 2006-02-14.

Il MIUR, con nota del 9 febbraio ha rettificato: la religione cattolica va registrata a parte e non fa media; il nuovo portfolio dovrà essere utilizzato con la massima flessibilità usando anche schede già approntate dalla scuola. Si dovrà inoltre soprassedere sull'inserimento di dati relativi a "la biografia con narrazione delle esperienze significative dell'alunno", di cui alla sezione c (parti consigliate), lettera b della modulistica allegata alla circolare n.84/2005".

D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003: codice in materia di protezione della privacy, definisce:

Dato personale: qualunque informazione relativa alla persona che ne permette l'identificazione

Dato sensibile: indicazione che rivela l'origine razziale ed etnica, convinzione religiosa e filosofica, opinione politica e ogni altro elemento da cui possa emergere lo stato di salute del soggetto, la sua vita sessuale.

La stessa norma (art. 4 comma 1, lettera e) dispone la custodia delle informazioni sulle eventuali vicende personali del soggetto (dati giudiziari).

La nota del garante ordina alle scuole l'osservanza di precauzioni nella compilazione del portfolio:

- la compilazione del modello deve evitare la raccolta di dati sensibili se non siano indispensabili ad agevolare il processo formativo;
- informare prima della compilazione, genitori ed alunni sul trattamento dei dati raccolti;
- acquisizione del consenso specifico, preventivo e scritto per le istituzioni private (non serve per le pubbliche)
- consegna del documento (genitori o studente) alla fine del percorso di studi affinché venga consegnato all'istituto scolastico di nuova iscrizione.

Il garante nella nota dedicata alla scuola enuncia anche i principi compatibili con la tutela:

- la finalità di valutare apprendimento, comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze;
- la raccolta dei dati personali è consentita solo per fini educativi.

Ancora sulle Sperimentazioni/innovazioni nelle scuole superiori

Non sarà necessario riaprire le iscrizioni nelle scuole superiori: le famiglie saranno avvertite dagli istituti già scelti dell'attivazione di eventuali percorsi di sperimentazione della riforma. Il Molise è una regione (G. Boccarello D.G. regionale) sta lavorando per mettere i nuovi percorsi nei POF delle scuole già dal prossimo settembre e "permettere alle famiglie di scegliere "serenamente ed evitare che vengano avviate sperimentazioni improvvisate".

Anche altre regioni stanno inviando circolari sulla sperimentazione dagli U.S.R. con relative polemiche: Veneto, Piemonte, Calabria, Campania non trasmettono solo informazioni ma esercitano pressioni sulle scuole (Panini, che con la CGIL ha impugnato il D.M. 775/2006), prospettando la possibilità di ottenere fondi in più per la sperimentazione, cosa appetibile viste le condizioni economiche delle scuole.

I 33 istituti superiori del Molise, potranno presentare il progetto sperimentazione ai genitori i quali potranno aderire o meno. Il progetto, approvato dal collegio docenti dovrà essere poi inviato all'U.S.R. nel Molise non dovrebbero partire corsi del liceo coreutica, su invito del dirigente regionale, per mancanza di strutture. Via libera agli altri.

È prevista inoltre una conferenza di servizio con i dirigenti dei futuri licei riformati e non articolati in indirizzi, e un'altra con gli altri, responsabili dei professionali per valutare l'ipotesi campus. È stato inoltre attivato un osservatorio di supporto di cui fanno parte anche i presidi (non previsto dal d.775) e anche sulle quote regionali del 20% esistono già i presupposti di collaborazione con la regione. Per quanto riguarda le polemiche in atto con la conferenza delle regioni, il D.G. afferma che se le sperimentazioni partono di certo non si potrà impedire ai ragazzi che l' hanno scelta, di procedere nel percorso .

I governatori

Le regioni chiedono alla Moratti di fermare la sperimentazione, sono pronte e ricorrere alla consulta per bloccare i nuovi licei.

La conferenza delle regioni riunitasi la settimana scorsa, ha chiesto alla Moratti il ritiro del decreto che avvia la sperimentazione dal settembre prossimo, con un anno di anticipo su un accordo precedente con le regioni. V. Errani, presidente delle regioni, e S. Costa rappresentante degli assessori all'istruzione avevano già minacciato di adire alle vie legali pur di tutelare la qualità della scuola superiore.

L'oggetto della discordia: due decreti che definiscono le tabelle di confluenza tra i vecchi e i nuovi diplomi e l'incremento del 20% della quota regionale.

Italia oggi 11-04-2006

Tutela dell' handicap: pronuncia n° 207/2006 e 1152/2006 del *tribunale di Siracusa*.

Pronunce emesse dal tribunale di Siracusa, accogliendo ricorsi presentati a tutela dell' handicap: gli alunni portatori di h. hanno diritto di avvalersi del *docente di sostegno per tutto il tempo necessario a garantire l'integrazione*. Tale principio vale anche se la scuola non presenta la documentazione completa per la richiesta dell'insegnante di sostegno. Dunque il diritto all'integrazione scolastica va tutelato in ogni caso: le procedure di assegnazione devono garantire il godimento del diritto, anche se la scuola chiede un numero inferiore al necessario di ore o se non presenta alcuna richiesta.

Se l'alunno è grave: rapporto 1:1

La pronuncia del 23 marzo nasce dal caso di un alunno h. r. che aveva avuto l'assegnazione di 12 ore, contro le 24 (1:1) richieste dall'équipe pedagogica per la sc. Elementare, supportate dalla D.F. per “ difficoltà comportamentali del minore sul piano cognitivo e dell'integrazione”, e “che richiedono la presenza costante dell'insegnante specializzato e richiedono la conferma dell'attività di sostegno per 24 ore settimanali godute nei precedenti anni scolastici” nonostante ciò il dirigente scolastico inoltra la richiesta per sole 12 ore, confermata dal GLH.i. da qui la protesta della famiglia accolta dal tribunale che riconosce all'alunno il diritto alle 24 ore (scuola primaria).

Un altro caso riguarda un'alunna che non aveva ottenuto l'insegnante di sostegno a causa di un'aincompleta documentazione . ella tuttavia aveva precedentemente usufruito del sostegno per 12 ore sulla base di una D.F. del 2001. anche in questo caso il tribunale ha accolto la protesta dei genitori e condannato l'amministrazione all'assegnazione immediata dell'insegnate di sostegno per tutelare “il diritto allo studio e all'integrazione scolastica dell'alunna in via urgenza, trattandosi di beni essenziali e non suscettibili di riparazione per equivalente”.